PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 351 DI DATA 27 Giugno 2016

OGGETTO:
F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. - insediamento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A.
Aggiornamento autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015 alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110 (di seguito Ditta), così come modificata con le proprie determinazioni n. 430 di data 25 novembre 2015 e n. 138 di data 21 marzo 2016, per l'esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A (denominato *"Impianto 1"*), ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell'AIA stessa;

vista la domanda di aggiornamento dell'AIA presentata dalla Ditta in data 29 aprile 2016, ns. prot. n. 224136, così come integrata in data 22 giugno 2016, ns. prot. n. 333400, volta a:

1) distinguere, nell'elenco delle prescrizioni relative all'operazione di miscelazione, le operazioni di miscelazione *"in deroga"* dalle operazioni di miscelazione *"non in deroga"*, alla luce di quanto stabilito dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 così come riformulato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;
2) riformulare e chiarire, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 187 e 177 del D.Lgs. 152/2006, la prescrizione stabilita al primo trattino della lettera v) dell'allegato alla determinazione n. 430 di data 25 novembre 2015 in quanto, a parere della Ditta, il rispetto delle due successive prescrizioni stabilite alla lettera v), insieme alla definizione di miscelazione riportata nell'allegato 1 all'AIA del 3 luglio 2015 e alle *"specifiche tecniche fornite dalla ditta in sede di istruttoria"* sono *"sufficienti per garantire che l'operazione di miscelazione sia svolta nel rispetto della norma e dell'ambiente"*; inoltre la Ditta afferma che *"i rifiuti che verranno sottoposti a miscelazione saranno innanzitutto principalmente pericolosi ed in secondo luogo saranno oggetti/materiali che per caratteristiche chimico/fisiche non possono essere avviati a recupero di materia. Il trattamento dei rifiuti prevede una gerarchia nelle operazioni da eseguire che permette di garantire un corretto impatto ambientale della gestione dei rifiuti nel suo complesso. Le operazioni di miscelazione verranno effettuate al fine di rispondere a specifiche tecniche emesse dagli impianti di destinazione finale garantendo sia la sicurezza per i lavoratori che per l'ambiente esterno"* e che pertanto la miscelazione verrà effettuata a valle di attività svolte *"primariamente al fine di arricchire il valore dei rifiuti attraverso la selezione (per l'eliminazione di frazioni estranee), cernita (per i rifiuti misti al fine di separare le diverse frazioni), compattazione e triturazione per favorire il trasporto degli stessi"*;
3) chiarire la prescrizione che stabilisce: *"i rifiuti con caratteristiche di pericolosità HP7, HP10 ed HP11 potranno essere miscelati solo tra loro e non con rifiuti caratterizzati da altre caratteristiche di pericolosità"*, dal momento che *"molti rifiuti presentano più caratteristiche di pericolo contemporaneamente"* e che *"a parere della ditta, tale prescrizione è impartita al fine di non aggiungere alle miscele una di queste tre caratteristiche di pericolo per limitare il rischio di dispersione nell'ambiente ai rifiuti che presentano già queste caratteristiche. Quindi*

i rifiuti che hanno almeno una di queste caratteristiche di pericolo potranno essere miscelati solo tra loro e non con rifiuti che non hanno alcuna di queste caratteristiche";

4) eliminare la prescrizione relativa alle analisi sugli scarichi dei servizi igienici a valle del trattamento in fossa Imhoff, dal momento che *"tale scarico è simile a qualsiasi altro scarico civile delle abitazioni presenti nella zona e le sue caratteristiche non variano se il dispositivo di trattamento viene regolarmente manutenuto. Si ritiene quindi che per tale scarico non sia significativa una periodicità analitica annuale"*;
5) revisione della prescrizione stabilita nell'AIA vigente – ove è riportato che *"non è ammissibile attraverso la miscelazione tra rifiuti la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; pertanto la miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero"* – esclusivamente per quanto riguarda le miscele destinate ad operazioni di recupero energetico (operazione di recupero R1), in analogia a quanto indicato nella D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 marzo 2014 – Serie Ordinaria n. 11) ed a quanto prescritto per impianti analoghi da altre regioni e province italiane;

ritenuto di poter condividere le motivazioni di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) portate a supporto delle richieste di modifica presentate dalla Ditta in riferimento alle operazioni di miscelazione e di poter pertanto procedere alla:

a) suddivisione delle prescrizioni relative alle miscelazioni *"in deroga"* da quelle generali valide per tutte le tipologie di miscelazione;
b) modifica di alcune delle prescrizioni stabilite alla lettera v) nell'allegato alla determinazione n. 430 di data 25 novembre 2015 nei seguenti termini:
   - la miscelazione deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 177, comma 4, e non deve comportare un aumento dell'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana;
   - i rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno), HP10 (tossico) ed HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7, HP10 ed HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;

ritenuto che in ogni caso debba essere fatta salva e intendersi valida indistintamente per tutte le operazioni di miscelazione la seguente definizione già riportata nel paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 all'AIA del 3 luglio 2015: *"l'attività di miscelazione è l'operazione fisica intenzionale ed elaborata attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, messi in contatto intimo tra di loro, diventano indistinguibili e non è più possibile procedere, inversamente, alla loro separazione se non tramite processi industriali spinti. Nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti. Nel caso di operazione preliminare al recupero, la miscelazione assumerà il codice R12. Nel caso di operazione preliminare allo smaltimento, la miscelazione assumerà il codice D13"*;

visto che l'art. 17, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.), in riferimento agli scarichi domestici, stabilisce che *"(...) ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi da insediamenti civili in*

pubblica fognatura o nei corpi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo e nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli";

visto che la Ditta è stata autorizzata dapprima con l'autorizzazione del Comune di Rovereto (autorizzazione prot. n. 40594 del 22 ottobre 2013) e poi con l'AIA allo scarico a dispersione previa sedimentazione meccanica in vasca di tipo Imhoff delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

visto che l'art. 17, comma 1, lettera b), punto 1) del T.U.L.P. stabilisce, nel caso di trattamento costituito da sedimentazione meccanica, i seguenti limiti di accettabilità: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili < ml/l 0,5;

visto che già l'autorizzazione del Comune di Rovereto prevedeva l'osservanza dei suddetti limiti, pur non specificando la cadenza temporale con la quale gli stessi dovevano essere verificati;

visto l'articolo 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce quanto segue: *"L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione (... omissis...) , nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata (... omissis...)"*;

ritenuto pertanto doveroso in sede di rilascio dell'AIA fissare un termine temporale per la verifica del rispetto dei limiti in parola e l'obbligo della comunicazione preventiva, anche per poter eventualmente effettuare un controllo in contraddittorio;

ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di non poter accogliere la richiesta di cui al suddetto punto 4);

rilevato che, in merito al suddetto punto 5), la D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795, della Regione Lombardia, considerata come un riferimento tecnico di indirizzo per le operazioni di miscelazione di rifiuti, riporta testualmente quanto segue (lettera l di pagina 198 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 marzo 2014 – Serie Ordinaria n. 11): *"non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10"*;

ritenuto che il recupero energetico non rappresenta tanto un riutilizzo del materiale in quanto tale, ma piuttosto un suo impiego come combustibile con un potere calorifico adeguato per la produzione di energia in idonei impianti autorizzati secondo prescrizioni che le autorità territoriali competenti ritengono adeguate per garantire la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, secondo i principi definiti dagli articoli 177 e 178 del D.Lgs. 152/2006;

considerato pertanto accoglibile la richiesta avanzata dalla Ditta, ritenendo che il rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dalle autorità territoriali competenti per i suddetti impianti di recupero sia sufficiente a garantire la sicurezza e l'adeguatezza del recupero energetico;

preso atto dalla documentazione presentata che è stato cambiato il legale rappresentante della Ditta e che tale figura è ora rappresentata dalla sig.ra Milena Tait, nata a Mezzolombardo (TN) il 8 novembre 1962 e residente in Nogaredo (TN), via dei Vignai, 15;

sentito per le vie brevi l'Ufficio Valutazioni ambientali di questo Servizio in data 5 maggio 2016, il quale concorda sulla non accoglibilità della richiesta della Ditta di cui al punto 4) sopra riportato e conferma il proprio parere espresso per le vie brevi in data 3 novembre 2015, vale a dire che *"non sono previste operazioni o macchinari nuovi, né tipologie nuove di rifiuti. Le richieste delle ditta sono prettamente operative e non apportano alcun nuovo impatto rispetto a quelli già valutati nella precedente procedura di VIA (VIA-2009-07). Pertanto, al fine della valutazione della sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della lp 19/2013, le richieste delle ditta non si ritengono sostanziali e dunque non necessitano di essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le varianti progettuali richieste non risultano sostanziali neanche ai fini della localizzazione dell'impianto nel piano di settore, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg."*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 di data 12 giugno 2009, con la quale l'impianto in parola è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P.;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto in questione;

ritenuto opportuno richiedere alla Ditta un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa trasmesso in data 27 maggio 2015, ns. prot. n. 282120, così come integrato in data 14 ottobre 2015, ns. prot. n. 521884, al fine di aggiornare le schede di miscelazione ivi riportate con le modifiche nel frattempo intervenute e di riportare i riferimenti alle determinazioni di aggiornamento dell'AIA;

visto l'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai combustibili ammessi in impianti di combustione e pertanto esclusi dal regime dei rifiuti, ed in particolare le lettere a, b, c, d, e, della sezione 4 della parte II del medesimo allegato relativa alle *"caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo"*;

visto in particolare che la suddetta lettera d specifica che il materiale vegetale, per poter essere considerato combustibile ammesso, deve essere *"prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti"*;

viste le norme UNI EN 17225:2014 (ex UNI EN 14961:2011), relative alle specifiche e alle modalità di classificazione dei combustibili per uso non industriale le quali stabiliscono che, relativamente al *"legno usato"*, solo quello non trattato chimicamente possa essere classificato come combustibile ammesso ed escludono in ogni caso la possibilità di utilizzo del legno da demolizione;

ritenuto che la Ditta debba attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:
- esclusivamente i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le operazioni di recupero per la produzione di materia prima combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 (ex UNI EN 14961:2011);
- i rifiuti individuati dai CER 030101, 030105, 190203, 191212 e 200307, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano operazioni di recupero per la produzione di materia prima da avviare esclusivamente all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria;

considerato inoltre che con l'AIA rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015 sono state autorizzate le operazioni di recupero o smaltimento (selezione, cernita, accorpamento, raggruppamento, triturazione, pressatura, separazione fisica, ricondizionamento, miscelazione) esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione medesima, indipendentemente dalle definizioni proposte dalla Ditta, in quanto le definizioni ivi riportate sono già state condivise con le autorità di controllo locali, sono state oggetto di una richiesta di parere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituiscono delle linee guida necessarie per rilasciare autorizzazioni alle Ditte omogenee almeno sul territorio provinciale;

vista la fideiussione assicurativa n. 02900100000385 emessa in data 23 novembre 2015 (ns. prot. n. 617626, di data 1 dicembre 2015) dalla società Insurance Company Euroins AD, con sede in Sofia (Bulgaria), corso Cristopher Columbus, 43, nell'interesse della Ditta e a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dalla Ditta nell'impianto, per l'ammontare di € 277.858,08, ripartito come segue:
- *"€ 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);*
- *€ 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13) e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R4);*
- *€ 226.212,40 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio ed eventuale pretrattamento dei rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13), corrispondenti a 1.460 m^3 di capacità potenziale di deposito dei rifiuti pericolosi"*;

vista la nota di data 10 marzo 2016, ns. prot. n. 125827, così come rettificata con nota di data 10 marzo 2016 (ns. prot. n. 133417, di data 15 marzo 2016), con la quale la Ditta comunica la data del 29 marzo 2016 per la messa in esercizio e la contestuale messa a regime dell'emissione in atmosfera indicata con la sigla ED3, relativa in particolare all'attività di pressatura;

vista la nota di data 29 aprile 2016 (ns. prot. n. 228449, di data 3 maggio 2016) con la quale la Ditta comunica la data del 16 maggio 2016 per la messa in esercizio e la contestuale messa a regime dell'emissione in atmosfera indicata con la sigla ED3, relativa in particolare all'attività di triturazione;

ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA vigente, sostituendo l'allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" allegato all'AIA del 25 novembre 2015 con l'allegato al presente provvedimento e riconfermando sotto ogni restante profilo quanto previsto dall'AIA;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.M. 12 giugno 2002, n. 161;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*;

visto il D.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., recante *"Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19"*;

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA e la parte quarta inerente la gestione dei rifiuti;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture

di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015, così come modificata con le proprie determinazioni n. 430 di data 25 novembre 2015 e n. 138 di data 21 marzo 2016, alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, per l'esercizio delle attività di **stoccaggio conto terzi** (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) **ed eventuale pretrattamento** costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) **esclusivamente come definito al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015, indipendentemente dalle definizioni proposte dalla Ditta,** di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A, denominato *"Impianto 1"*, sostituendo l'allegato 2 *"Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni"* all'AIA del 25 novembre 2015 con l'Allegato al presente provvedimento;

2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato (*"Valori limite, frequenza dei controlli e metodiche analitiche di controllo"*) alla presente determinazione;

3. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015, così come modificata con le proprie determinazioni n. 430 di data 25 novembre 2015 e n. 138 di data 21 marzo 2016;

4. di rammentare che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero riesame come rinnovo, nei casi previsti dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;

5. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;

6. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione assicurativa n. 02900100000385 emessa in data 23 novembre 2015 dalla società Insurance Company Euroins AD, con sede in Sofia (Bulgaria), corso Cristopher Columbus, 43, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta fino alla concorrenza di € 277.858,08;

7. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione

delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

8. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Rovereto (TN), al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia, al Servizio Antincendi e protezione civile ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

9. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -

SG-SB/om

Allegato:
- Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni.

ALLEGATO

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Generali

Le operazioni di recupero e smaltimento e la gestione dell'*"Impianto 1"* (di seguito impianto) devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, con la quale è stata approvata la localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'area costituita dall'intera p.ed. 502 C.C. Rovereto.

Le operazioni di recupero e smaltimento e la gestione dell'impianto devono avvenire inoltre nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare presentato dalla Ditta.

La Ditta deve **trasmettere, entro il 31 dicembre 2016, un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa** pervenuto in data 27 maggio 2015, ns. prot. n. 282120, così come integrato in data 14 ottobre 2015, ns. prot. n. 521884, al fine di aggiornare le schede di miscelazione ivi riportate con le modifiche nel frattempo intervenute e di riportare i riferimenti alle determinazioni di aggiornamento dell'AIA.

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "*Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*", e dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasto agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il Comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni.**

Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione presentata in data 17 marzo 2015, ns. prot. n. 146676, e perfezionata in data 20 maggio 2015, ns. prot. n. 268760, e in data 27 maggio 2015, ns. prot. n. 282120, nonché a quanto riportato nella Tabella 1.

Le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività effettuate nell'impianto consistono in tre tipologie di emissioni diffuse, le cui caratteristiche sono descritte in Tabella 1.

Tabella 1: Emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa.

FONTE EMISSIVA	EMISSIONE	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
"Area 1", *"Area 2"*, *"Area 4S"*, *"Area 5"*, *"Area 6"* e *"Area 7"* (1.430 m^2) Stoccaggio (1.710 t massimo) e operazioni di recupero/smaltimento su rifiuti solidi (potenzialmente fino a 40.000 t/anno)	ED1	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile o container interni al capannone. Pulizia dei pavimenti.
"Area 3" (463 m^2) Stoccaggio (325 t massimo) e operazioni di recupero/smaltimento su rifiuti pericolosi liquidi/fangosi (potenzialmente fino a 40.000 t/anno)	ED2	COV	Container o imballaggi vari interni al capannone. Contenitori chiusi ad eccezione delle tempistiche necessarie per effettuare operazioni di travaso/svuotamento.
"Area 7" (70 m^2) Operazioni di pressatura e/o triturazione dei rifiuti (potenzialmente fino a 40.000 t/anno)	ED3	Polveri totali COV	Conferimento dei rifiuti nel trituratore e nella pressa in modalità tali da limitare l'emissione di polveri. Cumuli su pavimento impermeabile o container interni al capannone. Pulizia dei pavimenti.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;

- la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza;
- le operazioni di *miscelazione* e di *triturazione* di rifiuti a base di composti organici volatili (COV) devono essere effettuate nel più breve tempo tecnicamente possibile al fine di limitare le emissioni diffuse.

Stoccaggio di rifiuti

La ditta è autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva **(operazione di recupero R13)** e deposito preliminare **(operazione di smaltimento D15)** dei rifiuti individuati nelle tabelle 4 e 5, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, **per un totale di 40.000 t/anno** (20.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 20.000 t/anno di rifiuti pericolosi) **ed una capacità istantanea massima di deposito dei rifiuti pericolosi pari a 1.460 m³.**

Lo stoccaggio deve avvenire nell'edificio sito sulla p.ed. 502, sub. 3, C.C. Rovereto e deve essere organizzato come riportato nella planimetria denominata *"Tav 02"* trasmessa in data 27 aprile 2015, ns. prot. n. 224649 (di seguito *Planimetria*) e secondo lo schema riportato in Tabella 2.

La Ditta è inoltre autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12 e R13**) e smaltimento (**operazioni di smaltimento D13, D14 e D15**), **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015**, secondo lo schema riportato in Tabella 3 e in ogni caso come **specificato nei paragrafi *"Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione"*** e ***"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione".***

Tabella 2: Superfici occupate dai rifiuti e stoccaggio massimo.

Area	Tipologia rifiuti	Superficie (m²)	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Stoccaggio massimo istantaneo (m³)
"Area 1-2"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili	350	1.210	1.975
"Area 4S" palabili	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi	550		
"Area 6"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	240		
"Area 7"	Rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi, liquidi o fangosi	70		
"Area 3"	Rifiuti pericolosi liquidi o fangosi pompabili	463	325	
"Area 4L"	Rifiuti non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	16	31	
"Area 5"	Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	220	485	
Totale		**1.909**	**2.051**	**1.975**

Tabella 3: Operazioni di recupero o smaltimento che la Ditta può effettuare nelle diverse aree individuate in *Planimetria.*

Aree	Tipologia di rifiuto potenzialmente presente				Operazioni possibili nell'area in esame								
	Non pericolosi solidi o fangosi palabili	Non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Pericolosi solidi o fangosi palabili	Pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Messa in riserva e selezione R13/D15	Cernita R12/D13	Accorpamento R12/D13	Raggruppamento R12/D13	R12/D13Triturazione, pressatura	Separazione fisica R12/D13	Ricondizionamento R12/D14	Miscelazione non in deroga R12/D13	Miscelazione in deroga R12/D13
Area 1-2			Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 3				Si	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si
Area 4L		Si			Si		Si	Si		Si	Si	Si	
Area 4S	Si		Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 5	Si				Si	Si	Si					Si	
Area 6	Si		Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 7	Si	Si	Si	Si	Si				Si			Si	Si

Gestione dei rifiuti pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi può essere effettuato nelle zone denominate *"Area 1–2", "Area 3", "Area 4S", "Area 6 e "Area 7"* secondo quanto riportato nelle tabelle 2 e 3.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 4 sono riportati i codici CER dei rifiuti pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3, **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015,** e in ogni caso come **specificato nei paragrafi *"Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione"*** e ***"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione".***

Tabella 4: Elenco dei rifiuti pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050104*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105*	Perdite di olio
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050108*	Altri catrami
050601*	Catrami acidi
050603*	Altri catrami
050701*	Rifiuti contenenti mercurio
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
060201*	Idrossido di calcio
060203*	Idrossido di ammonio
060204*	Idrossido di sodio e di potassio
060205*	Altre basi
060311*	Sali e soluzioni contenenti cianuri
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060403*	Rifiuti contenenti arsenico
060404*	Rifiuti contenenti mercurio
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060701*	Rifiuti dei processi elettrolitici contenenti amianto
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)
061305*	Fuliggine
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati

CER	DESCRIZIONE
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070201*	Soluzioni di lavaggio e acque madri
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070408*	Altri fondi e residui di reazione
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

CER	DESCRIZIONE
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080314*	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080319*	Oli dispersi
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080417*	Olio di resina
080501*	Isocianati di scarto
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base solvente
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100109*	Acido solforico
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100116*	Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100304*	Scorie della produzione primaria
100308*	Scorie saline della produzione secondaria

CER	DESCRIZIONE
100315*	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100405*	Altre polveri e particolato
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100909*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110105*	Acidi di decapaggio
110106*	Acidi non specificati altrimenti
110107*	Basi di decapaggio
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110202*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110301*	Rifiuti contenenti cianuro
110302*	Altri rifiuti
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504*	Fondente esaurito
120106*	Oli minerali per macchinari contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
120110*	Oli sintetici per macchinari
120112*	Grassi e cere esauriti
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti contenenti sostanza pericolose
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

CER	DESCRIZIONE
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia a di prodotti di separazione olio/acqua
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	Fanghi da collettori
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802*	Altre emulsioni
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603*	Altri solventi e miscele solventi
140604*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140605*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto

CER	DESCRIZIONE
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse dai 160209
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160606*	Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone, o di altre sostanze pericolose
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto

CER	DESCRIZIONE
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
190110*	Carbone attivo esaurito impiegato per il trattamento dei fumi
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190113*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190702*	Percolato di discarica, contenenti sostanze pericolose
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste
190810*	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
191003*	Fluff - frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191206*	Legno contenente sostanze pericolose
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
200113*	Solventi
200114*	Acidi
200115*	Sostanze alcaline
200117*	Prodotti fotochimici

CER	DESCRIZIONE
200119*	Pesticidi
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose

Gestione dei rifiuti non pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi può essere effettuato nelle zone denominate *"Area 4S"*, *"Area 4L"*, *"Area 5"*, *"Area 6"* e *"Area 7"* secondo quanto riportato nelle tabelle 2 e 3.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 5 sono riportati i codici CER dei rifiuti non pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3, **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015,** e in ogni caso come **specificato nei paragrafi *"Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione"*** e ***"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"***.

Tabella 5: Elenco dei rifiuti non pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
020110	Rifiuti metallici
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401

CER	DESCRIZIONE
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
030301	Scarti di corteccia e legno
030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040104	Liquido di concia contenente cromo
040105	Liquido di concia non contenente cromo
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
050117	Bitumi
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
060902	Scorie fosforose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080201	Polveri di scarto di rivestimenti
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415

CER	DESCRIZIONE
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e legno non trattato
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100210	Scaglie di laminazione
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100305	Rifiuti di allumina
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100903	Scorie di fusione
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
101003	Scorie di fusione
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
110502	Ceneri di zinco
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120113	Rifiuti di saldatura
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	Corpi d'utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro

CER	DESCRIZIONE
150109	Imballaggi in materiale tessile
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie ed accumulatori
160801	Catalizzatori esauriti cont. oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160803	Catalizzatori esauriti cont. metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161105
170102	Mattoni
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

CER	DESCRIZIONE
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200125	Oli e grassi commestibili
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121, 200123 e 200135
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Rifiuti della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione

Nelle tabelle 6 e 7 è riportato l'elenco dei codici CER di rifiuti rispettivamente non pericolosi e pericolosi che possono essere sottoposti all'attività di *pressatura* e/o *triturazione*. Tutte le operazioni devono essere eseguite seguendo le norme di sicurezza per i lavoratori ed in maniera tale da ridurre eventuali emissioni di polveri. La *triturazione* o la *pressatura* possono essere effettuate **esclusivamente sui rifiuti allo stato solido non polverulento.**

La *triturazione* e la *pressatura* di rifiuti che possono comportare anche la *miscelazione* degli stessi devono essere effettuate secondo quanto riportato nelle tabelle da 8 a 31 e nelle relative prescrizioni.

Tabella 6: Rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura* e/o *triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108		X
020110	Rifiuti metallici		X
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
030101	Scarti di corteccia e sughero	X	X
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401		X
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti		X
030301	Scarti di corteccia e legno	X	X
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216		X
050117	Bitumi		X
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214		X
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		X
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		X
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		X
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409		X
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	X	X
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X	X
100210	Scaglie di laminazione	X	X
100305	Rifiuti di allumina	X	X
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		X
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	Imballaggi in plastica	X	X
150103	Imballaggi in legno	X	X
150104	Imballaggi metallici	X	X
150105	Imballaggi in materiali composti	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X
150107	Imballaggi in vetro	X	X
150109	Imballaggi in materiale tessile	X	X
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
160103	Pneumatici fuori uso	X	X
160118	Metalli non ferrosi		X
160119	Plastica	X	X
160120	Vetro	X	X
160122	Componenti non specificati altrimenti		X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X	X
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508		X
170201	Legno	X	X
170202	Vetro	X	X
170203	Plastica	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		X
170407	Metalli misti		X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902		X
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		X
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia		X
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003		X
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211	X	X
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X
200101	Carta e cartone	X	X
200102	Vetro	X	X
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127		X
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121, 200123 e 200135	X	X
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X
200139	Plastica	X	X
200140	Metallo	X	X
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X
200307	Rifiuti ingombranti	X	X
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X

Tabella 7: Rifiuti pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura* e/o *triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		X
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose		X
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X
050108*	Altri catrami		X
050601*	Catrami acidi		X
050603*	Altri catrami		X
050701*	Rifiuti contenenti mercurio		X
060106*	Altri acidi		X
060201*	Idrossido di calcio		X
060203*	Idrossido di ammonio		X
060204*	Idrossido di sodio e di potassio		X
060205*	Altre basi		X
060311*	Sali e soluzioni contenenti cianuri		X
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici		X
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070108*	Altri fondi e residui di reazione		X
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati	X	X
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070208*	Altri fondi e residui di reazione		X
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X
070308*	Altri fondi e residui di reazione		X
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070408*	Altri fondi e residui di reazione		X
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070508*	Altri fondi e residui di reazione		X
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070608*	Altri fondi e residui di reazione		X
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070708*	Altri fondi e residui di reazione		X
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori		X
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione		X
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603	X	X
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi		X
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)		X
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
110301*	Rifiuti contenenti cianuro		X
110302*	Altri rifiuti		X
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
120112*	Grassi e cere esauriti		X
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose		X
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		X
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia a di prodotti di separazione olio/acqua		X
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X
160107*	Filtri dell'olio	X	X
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114		X
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		X
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		X
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		X
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone, o di altre sostanze pericolose	X	X
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici		X
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste		X
191003*	Fluff - frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose	X	X
191206*	Legno contenente sostanze pericolose		X
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
200117*	Prodotti fotochimici	X	X
200119*	Pesticidi		X
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose		X
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123		X
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose		X

Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione

In generale, qualora il codice CER che individua un rifiuto e la relativa descrizione non ne specifichi nel dettaglio la matrice, la *miscelazione* può avvenire soltanto tra rifiuti comunque ricadenti nella descrizione della famiglia di appartenenza (ad esempio, nella miscela *"GOMMA E PLASTICA"* i rifiuti individuati dal codice CER 170204* *"Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose"* devono essere costituiti esclusivamente da rifiuti plastici; analogamente nella miscela *"RIFIUTI METALLICI"* i rifiuti individuati dal codice CER 150110* e 160122 devono essere costituiti esclusivamente da rifiuti metallici).

La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche similari per consentire un unico processo di recupero o smaltimento finale. E' vietata la *miscelazione* di rifiuti con stato fisico diverso.

La miscela in Tabella 8 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.

Tabella 8: Miscela "TERRE E ROCCE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161101
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli alla voce 161103
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche contenenti sostanze pericolose
161106	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli alla voce 161105
170503*	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie , diverso da quello di cui alla voce 170507
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904 .	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
191301*	Rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

La miscela in Tabella 9 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.

Tabella 9: Miscela "CENERI E POLVERI".

RIFIUTO IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
100101	Ceneri pesanti e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionanti usati come carburanti
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sost. pericolose
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri da caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
100116*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi contenenti sost. Pericolose
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100207*	Rifiuti solidi provenienti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose (allo stato solido)
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione (allo stato solido)
100304*	Scorie dalla produzione primaria
100305	Rifiuti di alluminia
100308*	Scorie saline della produzione secondaria
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100405*	Altri polveri e particolato
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose (allo stato solido)
100903	Scorie di fusione
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate contenenti sostanze pericolose
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
100909*	Polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101003	Scorie di fusione
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
110302*	Altri rifiuti
110502	Ceneri di zinco
120113	Rifiuti di saldatura
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190113*	Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sost. Pericolose
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

In riferimento alle miscelazioni indicate nelle tabelle 8 e 9, la Ditta deve attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

1. la *miscelazione* tra rifiuti non pericolosi contraddistinti da diverso codice CER che possono essere avviati a successive operazioni di recupero R5 volte alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ovvero volte alla produzione di materia prima certificabile per i medesimi utilizzi (operazione di recupero R5) può essere effettuata esclusivamente tra i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER nei seguenti due gruppi di *miscelazione*: *miscelazione* tra i CER 161102, 161104, 170504, 170508 e 170904 e *miscelazione* tra i CER 100101, 100115, 100117, 100201, 100202, 100903, 100906, 100908 e 101003;
2. la Ditta deve sottoporre ogni singolo rifiuto di cui al precedente punto 1., **preventivamente alla miscelazione, all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale** secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; dette analisi devono essere effettuate per lotti di dimensione massima pari a **3.000 m^3**;
3. i rifiuti ottenuti dalle operazioni di *miscelazione* definite al precedente punto 1. non possono essere avviati ad operazioni di recupero R10 volte alla realizzazione di rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...), ovvero volte alla produzione di materia prima certificabile per i medesimi utilizzi (operazione di recupero R5);
4. i rifiuti ottenuti dalle operazioni di *miscelazione* definite al precedente punto 1. devono essere codificati con il codice CER 191209;
5. possono essere avviati a successive operazioni di recupero R5 volte alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ovvero volte alla produzione di materia prima certificabile per i medesimi utilizzi, **solamente i composti ottenuti miscelando rifiuti contraddistinti dai codici CER riportati al precedente punto 1.**

La miscela in Tabella 10 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido. I rifiuti con gli altri codici CER inseriti in questa miscela devono essere rifiuti che non è stato possibile inserire nella filiera del recupero di materia per le loro condizioni fisico-chimiche (ad esempio cavi in cui il filamento metallico è presente in quantità trascurabili e pertanto non recuperabili) e dunque devono essere indirizzate allo smaltimento o recupero energetico.

Tabella 10: Miscela "GOMMA E PLASTICA".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
160119	Plastica
160122	Componenti non specificate altrimenti
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o altre sost. pericolose
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
191204	Plastica e gomma

La miscela in Tabella 11 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.

Tabella 11: Miscela "RIFIUTI METALLICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150104	Imballaggi metallici
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
160112	Pastiglie per freni diverse da quelli di cui alla voce 160111
160122	Componenti non specificate altrimenti
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
170409*	Rifiuti metallici contenenti sostanze pericolose

La miscela in Tabella 12 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche similari per consentire un unico processo di recupero o smaltimento. La Ditta deve inoltre attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

1. **esclusivamente i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro,** possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le operazioni di recupero per la **produzione di materia prima combustibile** conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014;
2. i rifiuti individuati dai CER 030101, 030105, 190203, 191212 e 200307, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano operazioni di recupero per la produzione di materia prima da avviare esclusivamente all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria.

Tabella 12: Miscela "LEGNO".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
030101	Scarti di corteccia e sughero
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
200307	Rifiuti ingombranti

La miscela in Tabella 13 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile o fangoso palabile.

Tabella 13: Miscela "EMULSIONI OLEOSE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
120112*	Grassi e cere esauriti
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
130105*	Emulsioni non clorurate
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130802*	Altre emulsioni
160113*	Liquidi per freni

La miscela in Tabella 14 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile o solido non pulverulento.

Tabella 14: Miscela "SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140604*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 15 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato liquido.

Tabella 15: Miscela "SOLVENTI ORGANICI GENERICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 16 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 16: Miscela "VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, ADESIVI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112	Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non spec. altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

La miscela in Tabella 17 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.

Tabella 17: Miscela "SOLUZIONI DI LAVAGGIO, RESIDUI DI REAZIONE ED ALTRE SOLUZIONI ACQUOSE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rif. liquidi acquosi

La miscela in Tabella 18 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 18: Miscela "Monocodice CER di ACIDI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
100109*	Acido solforico
110105*	Acidi di decapaggio
200114*	Acidi

La miscela in Tabella 19 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 19: Miscela "Monocodice CER di OLII".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
160708*	Rifiuti contenenti olio
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

La miscela in Tabella 20 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 20: Miscela "Monocodice CER di SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

La miscela in Tabella 21 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. E' vietato miscelare rifiuti infettivi o potenzialmente infettivi.

Tabella 21: Miscela "RIFIUTI SANITARI NON POTENZIALMENTE INFETTIVI E MEDICINALI LIQUIDI O FANGOSI POMPABILI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

La miscela in Tabella 22 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 22: Miscela "LIQUIDI E FANGOSI POMPABILI ORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 23 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 23: Miscela "SOLIDI E FANGOSI PALABILI ORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
120112*	Grassi e cere esauriti
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 24 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento. E' vietato miscelare rifiuti infettivi o potenzialmente infettivi.

Tabella 24: Miscela "FARMACI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

La miscela in Tabella 25 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido o fangoso palabile.

Tabella 25: Miscela "RESINE E CARBONI ATTIVI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
190806*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite

La miscela in Tabella 26 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido o fangoso palabile.

Tabella 26: Miscela "PULPER E SCARTI DELLA LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

La miscela in Tabella 27 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido.

Tabella 27: Miscela "TONER".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

La miscela in Tabella 28 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 28: Miscela "PRODOTTI INORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

La miscela in Tabella 29 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile o solido non pulverulento.

Tabella 29: Miscela "FANGHI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 060502
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
120114*	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 190205
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

La miscela in Tabella 30 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 30: Miscela "RESIDUI DI REAZIONE FANGOSI POMPABILI, FANGOSI PALABILI O SOLIDI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

La miscela in Tabella 31 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 31: Miscela "CATRAMI E MISCELE BITUMINOSE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
050108*	Altri catrami
050603*	Altri catrami
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio, recupero e smaltimento autorizzate devono avvenire come segue:

a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

b) nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;

c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;

d) le operazioni di gestione di rifiuti autorizzate in AIA devono risultare distinte da quelle esercitate in forza dell'iscrizione n. 13/TN al registro delle imprese che esercitano operazioni di recupero in regime semplificato, così come da ultimo modificata con comunicazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 6 luglio 2015, ns. prot. n. 353234;

e) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere gestite in conformità alla *Planimetria* e secondo le tabelle sopra riportate;

f) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

g) la Ditta è tenuta a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni stabilite dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare la loro effettiva classificazione e appartenenza ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;

h) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (per i rifiuti pericolosi), nonché secondo quanto segue:
   - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
   - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
   - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento;

i) deve in ogni caso essere garantita la tracciabilità dei rifiuti, anche secondo quanto disposto al punto 16 della parte I in allegato II al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale prevede espressamente un inventario dettagliato dei rifiuti in caso di provenienza da più fonti;

j) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

k) le aree utilizzate per la messa in riserva/deposito preliminare e le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;

l) le aree di conferimento dei rifiuti devono essere adeguatamente pavimentate (fondo impermeabile) e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi; in particolare le acque meteoriche che incidono sui piazzali devono essere sottoposte a dissabbiatura e disoleazione prima di essere avviate agli scarichi a dispersione; eventuali sversamenti accidentali devono essere intercettati dalla griglia a presidio del cancello di ingresso dell'impianto e raccolti nel serbatoio a doppia camera con volume di 2 m^3; tale sistema di intercettazione deve essere mantenuto in perfetta efficienza;

m) il serbatoio di cui alla lettera l) deve essere dotato di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; il serbatoio all'occorrenza deve essere svuotato ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;

n) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

o) le operazioni autorizzate (D15, D14, D13, R13, R12) devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;

p) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), lo stoccaggio dei rifiuti destinati a recupero deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni e quello dei rifiuti destinati a smaltimento deve essere limitato ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

q) la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere almeno pari a 1 m^2 per ogni tonnellata di rifiuto;

r) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto, l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (D15, D14, D13, R13 o R12) e le caratteristiche di pericolo degli stessi; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

s) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

t) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

u) la Ditta deve adottare idonee misure di sicurezza al fine evitare scoppi, esplosioni o incendi in fase di *triturazione* o *pressatura*, quali ad esempio un regime di rotazione del trituratore limitato per evitare riscaldamenti sensibili degli organi in movimento, un sensore ad infrarossi per rilevare la temperatura del materiale in lavorazione, degli ugelli nebulizzatori di acqua sulla tramoggia di carico, un impianto di spegnimento incendio a schiuma, ...; non è in ogni caso ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;

v) la pressa e il trituratore devono essere bonificati dopo le operazioni di pretrattamento di rifiuti pericolosi, prima di inserire rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi che hanno diverse caratteristiche di pericolosità, al fine di non contaminare i rifiuti che verranno successivamente pretrattati;

w) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l'accorpamento riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità;

x) le operazioni di *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate sui rifiuti della medesima tipologia ma individuati da codici CER diversi; nel caso in cui il raggruppamento riguardi rifiuti pericolosi, **essi devono avere le medesime caratteristiche di pericolosità**; **in ogni caso il carico di rifiuti raggruppati in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso**;

y) le attività di rimozione degli imballaggi effettuate ad esempio in fase di *accorpamento*, *raggruppamento* e *ricondizionamento* non devono comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

z) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi, ad esclusione dei rifiuti autorizzati e destinati ad essere miscelati;

aa) i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
   - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
   - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

bb) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;

cc) la Ditta deve verificare che i volumi dei contenitori stoccati nell'*"Area 3"* rispettino le condizioni stabilite alle lettere aa) e bb);

dd) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

ee) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

ff) l'eventuale posizionamento dei rifiuti su scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;

gg) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;

hh) l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

ii) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

jj) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, pressatura, triturazione* e *selezione* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare), devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

kk) le frazioni generate dall'attività di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 170904 decadono tanti 170xxx, dal 150106 decadono tanti 1501xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine; qualora tale codice non sia disponibile, si deve scegliere tra i codici CER 1912xx;

ll) le frazioni generate dall'attività di *cernita meccanica,* in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

mm) i rifiuti di cui alle precedenti lettere kk), ll) e mm), quelli generati dall'attività di *miscelazione*, nonché quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto devono essere:
   - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuto specifico aggiornamento dell'AIA;
   - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
   - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

nn) al termine delle operazioni di *pretrattamento* (paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

oo) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

pp) fintanto che l'impianto in oggetto non sarà iscritto presso il Centro di Coordinamento RAEE, la Ditta non può ricevere rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici provenienti da un centro già iscritto presso il CdC RAEE stesso, in quanto, una volta entrati in questa filiera, il Sistema Collettivo ha l'obbligo di continuare a gestire tali rifiuti presso impianti già iscritti;

qq) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

rr) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile *"Rifiuti sanitari sterilizzati"* alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di disimballaggio, triturazione, pressatura, miscelazione e ricondizionamento sui rifiuti sanitari a rischio infettivo**;

ss) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;

tt) la gestione dell'impianto deve essere condotta con modalità tali da evitare ogni tipo di spandimento, nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

uu) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi ed il sistema di captazione e raccolta delle acque devono essere mantenuti in continua efficienza;

vv) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

ww) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;

xx) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

yy) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.

La Ditta può interscambiare, in base alle esigenze gestionali, la posizione dei container e dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati all'interno delle singole aree; è comunque vietato scambiare la posizione di un container o contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi: in tale caso è necessaria una comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.

Prescrizioni generali relative alle operazioni di miscelazione (sia in deroga che non in deroga)

a) La *miscelazione* deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 177, comma 4, e non deve comportare un aumento dell'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana;
b) devono essere rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
c) la *miscelazione* deve essere effettuata secondo il presupposto di unire rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe e in modo tale da ottenere la rispondenza a specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale;
d) la *miscelazione* deve essere effettuata esclusivamente tra rifiuti con il medesimo stato fisico (solido con solido o fangoso palabile, liquido con liquido o fangoso pompabile);
e) la *miscelazione* deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
f) la *miscelazione* deve essere finalizzata a produrre **miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee**;
g) è vietata la *miscelazione* di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;
h) sono escluse le miscele di rifiuti che hanno le caratteristiche di pericolosità HP1, HP2, HP9 ed HP12;
i) la *miscelazione* deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite: in particolare devono essere registrate su apposito **registro di miscelazione**, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codici CER e, per i rifiuti e le sostanze o

materiali pericolosi, le caratteristiche di pericolosità) e le quantità dei rifiuti miscelati, anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela avviata al successivo trattamento finale; sul registro di *miscelazione* deve essere indicato anche il codice CER attribuito alla miscela risultante ed i riferimenti alle movimentazioni sui registri di carico e scarico (ad esempio allegato B alla D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 marzo 2014 – Serie Ordinaria n. 11);

j) una copia della pagina del registro di *miscelazione* riportante i dati di cui al punto precedente e relativa alla miscela prodotta **deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI**;

k) la singola partita omogenea di rifiuti risultante dalla *miscelazione* deve essere caratterizzata dalla Ditta (comprendendo anche, ove necessario, specifica analisi) prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero;

l) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla *miscelazione* non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;

m) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, **è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi** ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/2003; in tal senso le singole partite di rifiuti devono possedere, già prima della *miscelazione*, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino previste dal D.M. 27 settembre 2010;

n) ad esclusione delle miscele destinate all'operazione di recupero R1 (*"utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia"*) in idonei impianti autorizzati, non è ammissibile attraverso la *miscelazione* tra rifiuti la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; pertanto la *miscelazione* di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero;

o) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19xxxx, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti; **se la miscela è costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela deve essere pericoloso**;

p) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero o smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12 se strettamente collegati alle operazioni di smaltimento o recupero definitivo nell'impianto medesimo.

Prescrizioni specifiche relative alle operazioni di miscelazione in deroga

a) I rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno), HP10 (tossico) ed HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità -

possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7, HP10 ed HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;

b) è vietato sottoporre a operazioni di *miscelazione* rifiuti diversi da quelli riportati nelle Tabelle 8÷31 di cui al paragrafo *"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"*;

c) le operazioni di *miscelazione* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) devono essere effettuate secondo quanto riportato al paragrafo *"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"*;

d) deve sempre essere verificata ed attestata la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di *miscelazione*: in particolare, per le attività di *miscelazione* in deroga, i rifiuti devono essere **preventivamente sottoposti ad una prova di miscelazione** su un campione rappresentativo per verificarne la compatibilità chimico-fisica. L'esito positivo delle verifiche deve essere riportato nel registro di *miscelazione*; dette registrazioni devono essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati.

Scarichi idrici

La Ditta è autorizzata a scaricare a dispersione le acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali e quelle reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posti nel capannone secondo quanto di seguito riportato.

In riferimento alla *"Tav 03"* trasmessa in data 17 marzo 2015, ns. prot. n. 146676, e alla Tabella 32, con la presente determinazione vengono autorizzati quattro scarichi a dispersione (indicati con le sigle SF1, SF2, SF3 e SF4). In tali scarichi finali possono confluire gli scarichi parziali delle acque meteoriche dei piazzali (indicati con le sigle M1, M2 e M3), delle acque reflue domestiche (indicato con la sigla AD1) previa sedimentazione meccanica di tipo Imhoff e delle acque meteoriche dei pluviali (indicati con le sigle PL1, PL2, PL3 e PL4).

A presidio dello scarico parziale AD1 deve essere presente un impianto di **sedimentazione meccanica di tipo Imhoff.**

A presidio degli scarichi parziali delle acque meteoriche dei piazzali, vale a dire M1, M2 e M3, devono essere installati dei **dissabbiatori/disoleatori** per trattare le acque di prima pioggia potenzialmente contaminate da oli.

Tabella 32: Tabella riassuntiva relativa agli scarichi idrici.

SIGLA SCARICO FINALE	SIGLA SCARICO PARZIALE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO A DISPERSIONE
SF1	PL1	Pluviali tetti	---
	AD1	Acque domestiche	Imhoff
SF2	M1	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
SF3	M2	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL2	Pluviali tetti	---
	PL3	Pluviali tetti	---
SF4	M3	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL4	Pluviali tetti	---

Entro **il 31 dicembre di ogni anno (prossima scadenza il 31 dicembre 2016)** la Ditta deve provvedere all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nella Tabella 33, secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo *"Metodi analitici per il controllo delle emissioni"*, **dandone comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ed al Comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ed al Comune territorialmente competente **entro il successivo 31 gennaio (prossima scadenza il 31 gennaio 2017).**

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive** al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia

provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente, indicando le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte.

Tabella 33: Limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli da effettuare.

Denominazione scarico	Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
AD1	Materiali grossolani	Assenti	annuale
	Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	annuale

La Ditta deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni relativamente allo scarico AD1:

- sullo scarico AD1 deve essere predisposto un idoneo punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
- deve essere eseguita periodicamente la manutenzione e la pulizia delle opere; i fanghi che si formano nell'impianto Imhoff devono essere smaltiti, **almeno una volta all'anno**, con l'ausilio di ditte autorizzate, presso gli appositi centri di pretrattamento installati ai depuratori pubblici; è fatto divieto disperdere sul suolo o nel sottosuolo nonché immettere in pubblica fognatura il prodotto di tale manutenzione;
- qualora si rendesse possibile il collegamento della fognatura nera comunale, si deve provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa;
- è vietato stoccare ed effettuare operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti all'esterno del capannone, al fine di evitare il contatto dei rifiuti con le acque meteoriche;
- le tubazioni della rete nera, a monte della sedimentazione meccanica di tipo Imhoff, devono avere normalmente una pendenza compresa tra il 2% e il 3%; per pendenze inferiori deve comunque essere garantita una velocità del refluo di almeno 0,5-0,6 m/sec;
- devono essere osservate le prescrizioni riportate nella relazione idrogeologica del dott. geologo Andrea Parisi depositata al Comune di Rovereto con la domanda di autorizzazione di data 28 agosto 2013;
- i pozzetti delle acque nere devono essere privi di decantazione ed i fondelli devono essere realizzati con materiale idoneo con esclusione del cemento;
- il sistema di sedimentazione meccanica di tipo Imhoff e le opere disperdenti devono essere facilmente ispezionabili; inoltre i pozzetti d'ispezione devono avere dimensioni proporzionali alla profondità al fine di consentire un'agevole ispezione;
- per l'esercizio dei pozzi disperdenti si deve verificare periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento delle pareti dello stesso con interessamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impaludimenti del terreno circostante;
- i pozzi disperdenti delle acque reflue chiarificate devono essere realizzati lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- nelle immediate vicinanze dei pozzi o delle trincee disperdenti delle acque reflue chiarificate è vietata la coltivazione di alimenti da consumarsi crudi.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico si applicano i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and WasteWater. In alternativa è possibile usare altri metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, UNICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) o europeo (CEN). Eventuali ulteriori metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996 recante *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Entro il 16 agosto 2016 la Ditta deve effettuare una verifica fonometrica del rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto; i risultati devono essere **trasmessi entro 30 giorni dalla data di effettuazione** della suddetta verifica al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Rovereto.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato in data 11 giugno 2015, ns. prot. n. 307072.

La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni prevista dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale**.

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006
Rifiuti gestiti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto relativamente all'attività di *miscelazione*, con eventuale campionamento per la verifica della corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti da tale attività e del rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente allegato.